

 CITTÀ DI VIGEVANO



 C.T.I. vigevano
e lomellina

DELLA SPERANZA E
DELLA COMUNITÀ



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO



OSSERVATORIO IRRITORIALE DISABILITÀ



**I servizi del territorio di
Vigevano**

2013 - 2014



IL LUNGO CAMMINO DEI DIRITTI

È necessario anche nel nostro territorio mantenere viva l'attenzione sui principi fondamentali adottati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. È necessaria la mobilitazione della società in favore dei diritti fin qui raggiunti in quanto esiste il reale pericolo di una regressione dell'attenzione sociale sulle persone disabili che va quindi focalizzata in una battaglia per il mantenimento dei diritti acquisiti.



L'Osservatorio Territoriale Disabilità è l'occasione per lanciare un monitoraggio dei servizi e il dibattito sulle politiche locali per la disabilità, con uno sguardo a 360 gradi che miri ad assicurare la fruibilità dei diritti a partire dall'integrazione scolastica e sociale, per arrivare ai temi dell'inserimento lavorativo.



La presente guida ai SERVIZI DEL TERRITORIO DI VIGEVANO è il risultato di un lavoro collegiale svolto dalle associazioni delle persone con disabilità.

« "Vita indipendente" non significa che non abbiamo bisogno di nessuno. [ma] che noi vogliamo esercitare il medesimo controllo e fare le medesime scelte nella vita di tutti i giorni che i nostri fratelli e sorelle non disabili, vicini ed amici danno per scontati.

Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, andare nelle scuole della nostra zona, usare lo stesso bus, fare lavori che siano in linea con la nostra educazione e le nostre capacità.

Di più, proprio come tutti, noi abbiamo bisogno di farci carico della nostra vita, pensare e parlare per noi. »



Disegno in copertina: CHIARA CORDONE



C.T.I. Vigevano e Lomellina
Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
XIX

Ai genitori, coraggiosi custodi di sogni

OSSERVATORIO TERRITORIALE DISABILITA'
I SERVIZI DEL TERRITORIO DI VIGEVANO

Perché questa guida, perché un Osservatorio Territoriale sulla disabilità

L'adozione per approvazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del testo di Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità, avvenuta il 13 dicembre 2006, (e ratificata con la legge n°18 del marzo 2009 dal Parlamento Italiano) rappresenta la conclusione di un lungo cammino volto alla riaffermazione del principio della «universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani».

La Convenzione costituisce il primo atto internazionale obbligatorio del XXI secolo in materia di diritti umani, così come è stato definito dalle Nazioni Unite.

La stessa Convenzione va ad integrarsi con gli altri atti internazionali concernenti i diritti umani, già esistenti, che sono applicabili ovviamente alle persone con disabilità, avendo lo scopo di evidenziarne la particolare situazione, di fornire loro maggiore tutela e di migliorare le loro condizioni di vita in qualunque parte del mondo.

La Dichiarazione ONU, ratificata anche in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 è più che mai attuale e vale la pena anche nel nostro territorio di mantenere viva l'attenzione e la tensione reale sui principi fondamentali adottati dalla risoluzione. E questo vale ancora di più in un periodo in cui è necessaria la mobilitazione della società in favore dei diritti fin qui raggiunti in quanto esiste il reale pericolo di una regressione della attenzione sociale utilizzando scuse e furberie per tornare indietro.

La vera attenzione dei disabili va quindi focalizzata in una battaglia per il mantenimento dei diritti negli anni acquisiti, anche a livello locale.

E' necessario quindi, oltre alle famiglie e alle Associazioni, coinvolgere il mondo delle istituzioni locali portando in Consiglio Comunale l'argomento dei Diritti e sollecitando l'adozione di una Delibera di condivisione dei principi fondamentali.

Ci è sembrato utile allo scopo un Osservatorio locale sulla disabilità con compiti di monitoraggio, progettazione di servizi e stimolo del dibattito sulle politiche locali sulla disabilità, con uno sguardo a 360 gradi che miri ad assicurare la fruibilità dei diritti a partire dalla integrazione scolastica e sociale e per arrivare ai temi dell'inserimento lavorativo.

Per comprendere appieno il valore di un Osservatorio Locale sulla Disabilità possiamo prendere spunto dalla stessa legge 18/2009 che è declinata anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale:

“... allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

“... il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità.

“...L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

- predisporre un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Le attività dell'Osservatorio Territoriale di Vigevano sono partite dalla elaborazione di una scheda di rilevazione per le Associazioni presenti sul territorio che si occupano di disabilità, contenente mission, numero di volontari e soci, attività prevalenti in atto, contatti e sedi.

Sono state inoltre monitorate le attività svolte dagli Enti locali e dal Piano di Zona, quelle svolte dall'ASL e dalla AO, i servizi attivati dalle associazioni di patronato, le attività di integrazione scolastica dei disabili presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio e l'inserimento lavorativo dei disabili.

La mappatura dell'offerta costituisce il primo passo per la costruzione dell'Osservatorio Territoriale. Ha una doppia funzione: creare una maggiore collaborazione tra le associazioni nell'ottica di una rete che fornisca un servizio più coordinato e funzionale e rendere più semplice l'accesso ai servizi offerti dal Territorio.

Ulteriore obiettivo è la redazione di una pubblicazione cartacea ad uso delle famiglie, degli operatori del settore sociale, delle persone diversamente abili e della cittadinanza tutta.

La raccolta e l'analisi delle schede di rilevazione ha permesso di ordinare l'offerta delle associazioni e dei volontari che si occupano di disabilità nel territorio pavese e lomellino.

Il report ha forma cartacea e anche di e-book, con criteri di massima accessibilità anche per le persone con disabilità sensoriali e massima navigabilità al fine di rendere il più semplice possibile la ricerca delle associazioni più rispondenti ai bisogni di famiglie, disabili e della cittadinanza in genere.

Una guida alle risorse del territorio per le persone disabili

La guida che presentiamo è suddivisa in quattro parti: la prima riguarda l'offerta di servizi per le persone disabili degli Enti locali, la seconda risorse messe a disposizione dal Volontariato locale, la terza i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Azienda Ospedaliera, la quarta, infine all'inserimento scolastico .

E' stata scelta una forma semplice, per permettere una consultazione agevole e immediata; gli stessi riferimenti normativi sono volutamente sintetici, per favorirne la fruibilità.

Il lettore può fare ricorso, per ricavare informazioni aggiornate od approfondimenti, oltre alla pubblicistica in materia, particolarmente abbondante, anche ai siti web indicati nell'opuscolo o ricorrere ai motori di ricerca preferiti.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che vi hanno collaborato, che ci hanno messo a disposizione la loro competenza fornendo una accurata revisione della mappatura delle risorse esistenti sul territorio: Associazione i Germogli, UILDM Pavia, GHAN – Gli Uomini Nuovi Vigevano, Coordinamento Volontariato Vigevano, CTI Vigevano e Lomellina, ANFFAS Vigevano, ENS Pavia, UICI Pavia, FAND Pavia.

INDICE

SERVIZI COMUNALI E PIANO DI ZONA

SERVIZIO SOCIALE PER PERSONE DISABILI – COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO – COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA – COMUNE DI VIGEVANO

CDD ARCOMADIA – COMUNE DI VIGEVANO

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI GAMBOLO'

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI CASSOLNOVO

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI GRAVELLONA

IL VOLONTARIATO E IL PRIVATO SOCIALE

A.I.A.S. Vigevano

A.I.P.

A.I.S.M.

A.N.M.I.C.

A.N.M.I.L.

AIUTIAMOCI Associazione italiana famiglie ammalati psichici

A.M.A.R.

ANFFAS CASSOLNOVO – VIGEVANO

ANTEAS

AUSER

A.P.P.

E.N.S. ENTE NAZIONALE SORDOMUTI

ASSOCIAZIONE MAURO EMOLO - COREA DI HUNGTINGTON

FAMIGLIA E ALZHEIMER

I GERMOGLI

GHAN – GLI UOMINI NUOVI

“IL FILEREMO” Centro Diurno Disabili 1 e 2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “I Quadrifogli”

“LA FUCINA” Casa Famiglia

LIFE

ASSOCIAZIONE VIGEVANESE LOTTA INFARTO ED EMERGENZE VASCOLARI

RISORSE

U.I.L.D.M.

U.N.M.S.

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

VOLONTARIATO 45

ASL – AO

C.P.S. CENTRO PSICO-SOCIALE

C.R.T. CENTRO RESIDENZIALE TERAPIE PSICHIATRICHE

UNITA' OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I.R.C.C.S. MONDINO DI PAVIA

SPAZIO FRAGILITA' UFFICIO DISABILI ASL PAVIA

INSERIMENTO SCOLASTICO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE XIX - PAVIA

C.T.I. CENTRO TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE Vigevano e Lomellina

DOSSO VERDE

APPENDICI

APPENDICE 1 – DICHIARAZIONE ONU DIRITTI PERSONE DISABILI

APPENDICE 2 – LEGGE 18/09

APPENDICE 3 – PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE

**SERVIZIO SOCIALE PER
PERSONE DISABILI –
COMUNE DI VIGEVANO**

Che cos'è

Il Servizio Sociale per Persone Disabili è un servizio del Comune di Vigevano che offre consulenza e favorisce l'attività di raccordo tra i vari soggetti che si occupano di disabilità.

Si rivolge ai soggetti che sono in condizione di disabilità, di qualsiasi età e alle loro famiglie.

Attività

Il servizio svolge attività di prima accoglienza, su appuntamento, con le seguenti finalità:

- favorire l'inserimento lavorativo;
- favorire la permanenza al domicilio tramite interventi di sostegno;
- sostenere il nucleo familiare, orientandolo sulle offerte di servizi pubblici e privati del territorio;
- favorire l'integrazione scolastica ed educativa;
- orientare i cittadini sulla figura dell'Amministratore di Sostegno;

Dove rivolgersi

Il servizio è gestito dall'assistente sociale di riferimento, che riceve presso il Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.), Piazza Calzolaio d'Italia 25, Vigevano.

Tel: 0381/698907

web: www.comune.vigevano.pv.it

**S.I.L.
COMUNE DI VIGEVANO**

Che cos'è

Il Servizio Inserimento Lavorativo si occupa dell'integrazione delle fasce sociali deboli e a rischio di emarginazione, ricercando soluzioni operative mirate di tipo lavorativo.

È riservato a cittadini disabili in età lavorativa e a cittadini in grave disagio economico-sociale, con difficoltà a mantenere o reperire in proprio un lavoro.

Attività

Valutare interventi possibili per favorire inserimento e re-inserimento lavorativo dei soggetti deboli.

Si occupa anche di diritto alla formazione e di orientamento professionale.

Il S.I.L. collabora con il Centro di Formazione Professionale C.F.P. Comunale e con i servizi socio-sanitari del territorio.

Dove rivolgersi

S.I.L. Servizio Inserimento Lavorativo

Piazza Calzolaio d'Italia 25, Vigevano.

Web: www.comune.vigevano.pv.it

S.F.A.
COMUNE DI VIGEVANO

Che cos'è

Il Servizio Formazione Autonomia si articola come offerta formativa volta a sviluppare abilità individuali e capacità socio-lavorative, oltre che come opportunità di mantenimento e potenziamento dell'integrazione sociale. Si rivolge a persone disabili di lieve e media gravità, con adeguata autonomia personale, e di norma di età compresa tra i 16 e 35 anni.

Il Servizio si basa su percorsi individualizzati che consentono, ad ogni persona, di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

Il Servizio è aperto da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 16.30. Durante il mese di luglio è previsto un servizio estivo.

Attività

Le attività sono organizzate secondo i seguenti moduli:

- **FORMATIVO**: della durata di 3 anni, prevede la realizzazione degli interventi e delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto individualizzati.
- **CONSOLIDAMENTO**: della durata di 2 anni, è riservato a coloro che hanno raggiunto gli obiettivi del modulo formativo; questo modulo mira ad una graduale riduzione dell'intervento fino alla dimissione, che può avvenire per la raggiunta integrazione personale e socio-lavorativa.
- **MONITORAGGIO**: facoltativo e riservato alle persone che hanno concluso il modulo di consolidamento e che necessitano di interventi di sostegno temporaneo, per affrontare nuove situazioni di vita o di crisi.

Dove rivolgersi

S.F.A. Servizio Formazione Autonomia
(presso S.I.L.)

Piazza Calzolaio d'Italia 25, Vigevano

web: www.comune.vigevano.pv.it

ARCOMADIA
CENTRO DIURNO DISABILI
COMUNE DI VIGEVANO

Che cos'è

Il Centro Diurno Disabili Arcomadia è un centro semi-residenziale per persone disabili gravi, residenti nel territorio di Vigevano, di età superiore ai 18 anni. È accreditato per 20 utenti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

Attività

All'interno del centro si svolgono attività di tipo educativo, didattico e socializzante, oltre a quelle riabilitative e sportive. Vengono anche erogate prestazioni medico-infermieristiche, fisioterapiche e di integrazione col territorio.

Durante il periodo estivo, il programma è prevalentemente ludico-ricreativo, oltre alla partecipazione ad un soggiorno in località climatica.

Dove rivolgersi

CENTRO DIURNO DISABILI ARCOMADIA

viale Petrarca 38, Vigevano

tel: 0381/82067

Web: www.comune.vigevano.pv.it

SERVIZI SOCIALI

Che cos'è

Il Servizio Sociale è un momento di prima accoglienza e di orientamento ai servizi del territorio per tutti i cittadini, fornendo informazioni per l'ampliamento della libertà di scelta e la presa in carico da parte di servizi pubblici e privati.

Attività

- prima accoglienza: costituisce la sede di primo ascolto e di accoglienza della domanda del cittadino, favorendone l'orientamento rispetto al sistema complessivo dei servizi alla persona;
- presa in carico: è riferita alla problematica prevalente espressa nella domanda di aiuto formulata dal cittadino e secondo l'analisi formulata dall'assistente sociale.

Dove rivolgersi

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – COMUNE DI VIGEVANO

Piazza Calzolaio d'Italia, 1

Tel 0381 299809/810

Orario prima accoglienza: martedì e venerdì 9.30-12.30 giovedì 15.30-17

www.comune.vigevano.pv.it

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI GAMBOLO'

Piazza Castello

tel: 0381/937245 oppure 0381/937243

Il servizio è aperto il lunedì dalle 7.45 alle 17.45; da martedì a venerdì 9.45 alle 13.15.

www.comune.gambolo.pv.it

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI CASSOLNOVO

Piazza Vittorio Veneto 1

tel: 0381/911252

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 – lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

www.comune.cassolnovo.pv.it

SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Piazza Delucca

tel: 0381/650057 oppure 0381/650211

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

www.comune.gravellonalomellina.pv.it

A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI

Che cos'è

La sezione AIAS di Vigevano nasce nel 1970 dallo sforzo comune di un gruppo di genitori di persone disabili e di cittadini sensibili alle problematiche della disabilità. Nel 1970 l'AIAS Vigevano ha istituito un servizio di neuropsichiatria infantile e di fisioterapia assorbito successivamente dal CSZ, ora ASL. La riorganizzazione dell'AIAS vede quindi la nascita di un Centro Diurno con finalità di sollievo familiare e di socializzazione e, successivamente, dei CSS Comunità Socio Sanitarie per persone disabili "Annina" e "Lorenza".

A chi è destinato

Persone disabili con problematiche fisico-mentali-sensoriali di lieve e media gravità e alle loro famiglie.

Attività

Il Centro Diurno di AIAS si occupa della socializzazione e dello sviluppo delle capacità delle persone disabili attraverso varie proposte didattiche, socio-educative ed espressive, atte a sviluppare le capacità individuali: nuoto, calcio, ippoterapia, animazione musicale, teatrale, informatica, attività ludiche e manuali.

Dove rivolgersi

AIAS Vigevano
Segreteria e Centro Diurno
Viale Petrarca 38
Tel e fax: 0381/71000
mail: aias.vigevano@virgilio.it

Comunità Socio Sanitaria "Annina"
Viale Petrarca 38

tel: 0381/70832
mail: aias.vigevano@virgilio.it

Comunità "Casa di Lorenza"
C.so Genova 36
Tel.3334948135
web: www.facebook.com/ComunitaCasaDiLorenzaAiasVigevano



A.I.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI

Che cos'è

L'Associazione Italiana Parkinsoniani, Sezione di Vigevano, si occupa di persone con Malattia di Parkinson e sostegno alle loro famiglie. Nasce a Milano nel 1990 con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei malati e raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica. La sezione di Vigevano nasce nel 1999 e si pone come punto di riferimento per i malati e i loro familiari per l'intera area della Lomellina.

Attività

La Malattia di Parkinson, manifestandosi con una progressiva e continua diminuzione delle capacità motorie ed espressive, necessita di interventi quotidiani per il mantenimento della qualità di vita dei malati e di chi li assiste con interventi di supporto come:

- incontri periodici tra soci e familiari;
- servizi di accompagnamento;
- corsi di fisioterapia;
- attività ludica di incontro e socializzazione;
- partecipazione a convegni e seminari.

Dove rivolgersi

A.I.P. SEZIONE DI VIGEVANO

Corso Torino 29
tel: 0381/326523
web: www.parkinson.it



A.I.S.M.
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Che cos'è

L'A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla è l'associazione italiana che interviene sulla sclerosi multipla (SM) che interviene attraverso la promozione, l'indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, l'erogazione di servizi nazionali e locali, la rappresentanza e l'affermazione dei diritti delle persone con SM, affinché siano pienamente partecipi e autonomi.

Attività

Promuove le attività della associazione nazionale a livello locale, con promozione della ricerca e sostegno delle persone ammalate e delle famiglie.

Dove rivolgersi

AIMS VIGEVANO
via Bramante 4 c/o Istituto De Rodolfi
tel: 0381/299443
mail: aism-pavia@libero.it



A.N.M.I.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

Che cos'è

È l'associazione che, per legge, ha la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria degli invalidi civili. A.N.M.I.C. è rappresentante in tutte le commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile, presso le commissioni del collocamento al lavoro e nella Commissione Ministeriale presso il Ministero della Salute presso il nomenclatore tariffario delle protesi.

Attività

Servizio medico-legale, servizio legale, consulenza fiscale, consulenza previdenziale. Attività di patronato.

Dove rivolgersi

A.N.M.I.C.

Sede di Pavia
Viale Libertà 77
tel: 0382/25082 oppure 0382/30643
mail: anmicpv@libero.it

Sede di Vigevano
Via della Costa 27
tel: 0381/74518
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30, dalle 16.30 alle 19.30.



A.N.M.I.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO

Che cos'è

A.N.M.I.L. è associazione di diritto privato con qualifica di ente morale. Persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e i loro familiari, nonché dei lavoratori esposti ai rischi professionali, promuovendo la tutela della salute e delle condizioni di vita dei lavoratori.

Attività

Assistenza legale e fiscale ai soci, attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro con incontri con aziende e sensibilizzazione degli studenti. Attività di patronato: pensioni, assegni di invalidità, reversibilità, assegno sociale, domanda di invalidità e collocamento mirato..

Dove rivolgersi

A.N.M.I.L.

Sede di Pavia
Galleria Manzoni 21
Tel: 0382/530897
Mail: pavia@anmil.it

Sede di Vigevano
Via Sacchetti 1 c/o Centro Sociale Anziani
Tel: 0381/347683
Orari: il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00



AIUTIAMOCI
ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE AMMALATI PSICHICI

Che cos'è

E' un'associazione senza fini di lucro che si occupa di salvaguardare il rispetto dei diritti del malato psichico offrendo possibilità di riscatto dall'isolamento.

Attività

L'associazione si propone di stimolare la creazione di comunità e centri di aggregazione per i malati e di favorirne la risocializzazione e l'inserimento lavorativo; di avviare un'opera di educazione, assistenza e supporto alle famiglie; di promuovere la ricerca; di sensibilizzare Stato, Comuni, Regioni e Aziende Sanitarie Locali sui problemi della malattia psichica e di organizzare corsi di formazione per volontari e familiari.

Dove rivolgersi

AIUTIAMOCI – Pavia
Via Salvator Allende 24
27100 Pavia
Tel. 0382-476280
mail: aiutiamoci@unipv.it

A.M.A.R.
ASSOCIAZIONE MALATTIE RENALI “ALBERTO BOSSI”

Che cos'è

AMAR ha lo scopo di promuovere e realizzare studi, ricerche e aggiornamenti, nel campo della nefrologia e dialisi.

Attività

Attività di informazione e prevenzione delle malattie renali, trasporto dei dializzati e miglioramento della qualità di vita del paziente dializzato, in particolare riguardanti la fisiopatologia, la fisiopatologia, la clinica e la terapia. AMAR provvede anche all'acquisto di macchine e attrezzature necessarie.

Dove rivolgersi

AMAR Vigevano
Corso Milano 19 c/o Ospedale Civile, Reparto Dialisi.
Tel: 0381/333303
Web: www.amarvigevano.it



A.N.F.F.A.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA'
INTELLETTIVA E RELAZIONALE

Che cos'è

L'associazione ha fini di solidarietà e promozione sociale, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva, motoria e/o relazionale affinché sia loro garantito inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità. L'associazione è composta da familiari di persone disabili che hanno deciso di condividere i loro problemi pensando al futuro dei loro figli.

Attività

Sportello di ascolto rivolto ai genitori dei disabili del territorio, supporto alle famiglie nei momenti di chiusura dei servizi pubblici, attività di animazione.

Dove rivolgersi

ANFFAS

Sede di Vigevano

Via Battù 21

Tel: 338/3528616

Mail: anffas.vigevano@virgilio.it

Web: www.facebook.com/Anffas-Vigevano-Onlus

Sede di Cassolnovo

Via Marenco 4

Tel: 0381/92140

Mail: anffascassolnovo@virgilio.it



ANTEAS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA'

Che cos'è

Associazione promossa dagli anziani e aperta a tutti coloro che condividono l'impegno della solidarietà civile e sociale.

Attività

Sostegno alle persone nei centri anziani e nelle RSA, Case di Riposo, del territorio; trasporto disabili; socializzazione e inserimento attivo dell'anziano nella società.

Dove rivolgersi

ANTEAS VIGEVANO

Via Pompei 4

Tel: 0381/73090

Web: www.anteasnazionale.it



**ASSOCIAZIONE
ANTEAS**

A.P.P.
ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI

Che cos'è

L'associazione è punto di riferimento per dar voce e risposta alle necessità del malato parkinsoniano e dei suoi familiari, con particolare attenzione alle esigenze della persona nella sua globalità.

Attività

Incontri di auto-aiuto e socializzazione tra persone affette da Malattia di Parkinson. Sono previste anche sedute settimanali di bio-danza e di ginnastica di gruppo.

Dove rivolgersi

Associazione Pavese Parkinsoniani
Via Bramante 4, Vigevano c/o Istituto De Rodolfi
Tel: 0381/299443
Mail: parkinsonpavia@alice.it
Web: www.associazionepaveseparkinson.beepworld.it



AUSER AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA'

Che cos'è

AUSER è associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo e far crescere il ruolo dei "senior" nella società. È rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità e culture diverse.

Attività

Aiuto alla persona: numero verde gratuito Filo d'Argento, per contrastare la solitudine; attività assistenziali per anziani, lavori socialmente utili, trasporto agevolato e disabili, volontariato civico.

Dove rivolgersi

AUSER VIGEVANO

Via Cararola 66

Tel: 0381/73070

Mail: auser.vigevano@libero.it

Web: www.auser.it



E.N.S.
ENTE NAZIONALE SORDOMUTI

Che cos'è

E' un ente morale fondato a Padova nel 1932 per rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei disabili uditivi e della parola presso organi, commissioni, comitati dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Attività

L'ENS si occupa di:

- promuovere l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale e produttiva dei minorati dell'udito e della favella mediante lo sviluppo intellettuale, culturale e professionale
- promuovere attività ricreative e sportive
- svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti e le attività all'ente affidate dallo Stato e dalle Regioni
- promuovere iniziative per la tutela e il miglioramento dell'inserimento lavorativo dei sordi
- curare la formazione e la tenuta del registro nazionale ufficiale degli interpreti, lo studio e la produzione del libro e di altri sussidi grafomimici-visivi e di dispositivi di telecomunicazione e di ausilio.

Dove rivolgersi

ENS SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Corso Garibaldi, 71 – Pavia

Tel. 0382-21139 DTS 0382-32152 Fax 0382-27116

Mail: pavia@ens.it

Orario uffici: giovedì dalle ore 9.00 alle 19.00



ASSOCIAZIONE MAURO EMOLO – COREA DI HUNGTINGTON

Che cos'è

L'Associazione Mauro Emolo Onlus è stata costituita a partire dal 1994 e nasce da una costola dell'Associazione “Ricerca in Movimento” che fornisce materiale informativo sulla Corea di Huntington, oltre a tutte le iniziative utili alla ricerca e al supporto delle famiglie.

Attività

Fornire appoggio informativo, organizzare convegni e supportare la ricerca, offrire supporto pratico e morale a famiglie con pazienti affetti da malattia di Huntington.

Dove rivolgersi

ASSOCIAZIONE MAURO EMOLO

Via Garda 11, Vigevano

Tel: 338/8612753

Mail: mapi8888@hotmail.com

Web: www.coreadihungtinton.it



**ASSOCIAZIONE
MAURO EMOLO
COREA DI HUNTINGTON**

FAMIGLIA E ALZHEIMER

Che cos'è

È un'associazione di volontariato dedicata alla cura e all'assistenza per la malattia di Alzheimer, formata in prevalenza da familiari di malati ed è il punto di riferimento per tale problematiche a Vigevano.

Attività

Promuove la conoscenza della malattia di Alzheimer, delle possibilità diagnostico-assistenziali nella città di Vigevano e il mutuo scambio di informazioni tra professionisti del settore. Promuove iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza, in collaborazione con il Servizio Diagnosi e Cura per le Demenze di Vigevano

Dove rivolgersi

FAMIGLIA E ALZHEIMER

Via Bramante n. 4, Vigevano c/o Istituto De Rodolfi

Tel: 0381/23709 interno 473

Mail: alz.vigevano@gmail.com

Web: www.alzheimervigevano.it

GHAN – GLI UOMINI NUOVI

Che cos'è

È un'organizzazione di volontariato che, con progetti, iniziative e attività di sensibilizzazione sul tema della fragilità, vuole assicurare la piena inclusione delle categorie deboli nella società. La maggioranza dei soci è composta da persone con disabilità che mettono a disposizione tempo e competenze per le finalità associative.

Attività

Si occupa della predisposizione e dello svolgimento di progetti e attività volte ad integrare le fasce deboli della popolazione, sostenere le loro famiglie e sensibilizzare sulle tematiche inerenti l'esclusione sociale. I progetti vengono realizzati in forma autonoma o in partnership, con enti e/o organizzazioni pubbliche e private. Fornisce consulenza a enti, associazioni e a chiunque lo richieda sulle varie opportunità presenti sul territorio per la piena esigibilità dei diritti delle persone fragili (minori, persone disabili e anziani).

Dove rivolgersi

GHAN – GLI UOMINI NUOVI

Via Daniele Manin 12, Vigevano

Mail: associazioneghan@libero.it

Web: www.facebook.com/Ghan-Gli-Uomini-Nuovi-Onlus-Vigevano



I GERMOGLI ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA BAMBINI CON DISABILITA'

Che cos'è

È un gruppo di genitori di bambini con disabilità in età pre-scolare e scolare per la tutela dei loro diritti, richiamandosi al preambolo della Convenzione ONU che riconosce la disabilità come “concetto in evoluzione ed è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione”.

Attività

Collaborare con enti e istituzioni per favorire l'inclusione delle persone con disabilità, verificare l'applicazione dell'inclusione scolastica e sociale, segnalare omissioni inerenti i diritti di persone con disabilità e loro famiglie, organizzare e gestire servizi di carattere educativo, rieducativo e ludico attraverso l'erogazione di prestazione pedagogiche, psicoterapeutiche, sanitarie e riabilitative.

Dove rivolgersi

ASSOCIAZIONE I GERMOGLI
Via Ragazzi del 99 n. 1, Vigevano
Tel: 339/89324598
Mail: associazione@igermogliionlus.it
Web: www.igermogliionlus.it



IL FILEREMO C.D.D. 1 E 2

Che cos'è

L'organizzazione ha lo scopo di promuovere attività volte a risvegliare energie latenti, evocare e stimolare abilità e capacità individuali per agevolare la piena formazione della personalità dei giovani disabili. Si ispira ai principi della mutualità, solidarietà, democraticità interna ed esterna, utilizzando le risorse fisiche, materiali e morali dei soci.

Attività

Il Fileremo, accreditato con la ASL di Pavia, ospita nelle sue due strutture, Centro Diurno Disabili (C.D.D.)1 e 2, persone con disabilità psicofisica di età compresa tra i 14 e 65 anni. Le attività sono quelle di educare ed orientare gli ospiti con proposte e piani individuali, programmati sui bisogni funzionali di ogni soggetto, svolgendo attività creative, didattiche, riabilitative e sportive nei vari laboratori, con il supporto di una equipe psico-educativa.

Dove rivolgersi

IL FILEREMO

Via Rossini 11/C – Vigevano

Tel: 0381/091171 – 0381/090548

Mail: fileremo@libero.it

Web: www.ilfileremo.it

www.facebook.com/Il-Filèremo-Centro-Orientamento-Disabili



ASSOCIAZIONE SPORTIVA “I QUADRIFOGLI”

Che cos'è

L'associazione promuove l'attività motoria e riabilitativa per persone con disabilità fisica, mentale e disagio sociale. Nasce nel 1999 e conta sull'operato di medici, istruttori, educatori e volontari specializzati che, in sinergia tra loro, permettono a persone con diverse patologie di avvicinarsi al mondo dello sport da praticare in condizioni di uguaglianza.

Attività

Le attività sportive proposte sono:

- nuoto/riabilitazione in acqua;
- equitazione/rieducazione equestre;
- calcio;
- atletica leggera;
- ginnastica posturale e artistica;
- judo;
- pet-therapy;
- bocce;
- tennis;
- sport invernali;
- bowling.

Dove rivolgersi

ASSOCIAZIONE I QUADRIFOGLI

Viale Montegrappa 26 – Vigevano c/o Stadio Comunale “Dante Merlo”

Tel: 338/3199882

Mail: organizzativa@iquadrifogli.com

Web: www.iquadrifogli.com



“LA FUCINA” Casa Famiglia

Che cos'è

E' un contesto familiare privato costituito da tre famiglie che si dedicano all'accoglienza, all'affido e all'adozione di bambini disabili gravi e sieropositivi in stato di abbandono, bisognosi di un contesto familiare caldo ed accogliente.

Attività

Svolge attività giornaliere di sostegno nella routine quotidiana e interventi ricreativi e formativi nei fine settimana.

Dove rivolgersi

Via Della Gioia 49, Vigevano
Tel. 0381-22172

LIFE

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E CURA DEI TUMORI

Che cos'è

Life è un'associazione non-profit per la prevenzione e la cura dei tumori e svolge gratuitamente attività di diagnosi precoce dei tumori più diffusi, avvalendosi di medici qualificati ed apparecchiature proprie.

Attività

In collaborazione con l'Istituto Clinico “Beato Matteo” di Vigevano, svolge attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati di tumore in fase avanzata. È accreditata dall'ASL di Pavia per la fornitura di servizi di voucher socio-sanitari.

Dove rivolgersi

LIFE

Via Trivulzio 37 – Vigevano

Tel: 0381/690880

Mail: lifeassociazione@libero.it

Web: www.life-vigevano.it



ASSOCIAZIONE VIGEVANESE LOTTA INFARTO ED EMERGENZE CARDIOVASCOLARI

Che cos'è

Si occupa di lotta contro l'ipertensione e le emergenze cardiovascolari.

Attività

Responsabilizzare la popolazione con l'informazione generale, individuare pazienti che necessitano di interventi personalizzati, corretti, mirati sulle condizioni di rischio cardiovascolare che predispongono all'infarto cardiaco. È possibile prenotare visite ed esami specialistici.

Dove rivolgersi

ASSOCIAZIONE VIGEVANESE LOTTA INFARTO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Via Biffignandi 37, Vigevano

Tel/fax: 0381/74636

Orari: dal lunedì al venerdì da ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Mail: centrocuorevigevano@alice.it

Web: www.centrocuorevigevano.it



RISORSE – GRUPPO PER LA COMMUNITY CARE ONLUS GAMBOLO'

Che cos'è

Lo scopo dell'associazione è quello di mettere in contatto i volontari con le famiglie che vivono con una persona disabile, affiancando le realtà presenti sul territorio per cercare di ampliare il ventaglio di offerte, in ottica di rete.

Attività

Creare nuovi rapporti di solidarietà per aiutare, sollevare, sostenere la famiglia con membro disabile, a fianco di chi ha il diritto di avere qualche ora per sé o per gli altri componenti del nucleo familiare. È inoltre attivo un gruppo di auto-mutuo aiuto, che offre la possibilità di fare incontrare le famiglie che lo desiderano, condividendo esperienze, dubbi, difficoltà e rafforzando le risorse. Il gruppo si riunisce mensilmente presso i locali messi a disposizione dal Comune di Gambolò.

Dove rivolgersi

RISORSE – GRUPPO PER LA COMMUNITY CARE ONLUS
GAMBOLO'

Via G.Mazzini 89

Tel: 348/8146786

Mail: massiedade@alice.it

RISORSE

IL GRUPPO PER LA COMMUNITY CARE - Onlus



U.I.L.D.M.
UNIONE ITALIANA LOTTA DISTROFIA MUSCOLARE

Che cos'è

È un'associazione senza scopo di lucro che si occupa sia di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari (distrofie, amiotrofie, ecc.) sia di incentivare la partecipazione attiva all'interno della società delle persone affette. La sede di Pavia nasce nei primi anni '70 per rispondere alle richieste di supporto delle famiglie con membri affetti da malattie neuromuscolari, fornendo servizi di assistenza e accompagnamento.

Attività

Promuovere e collaborare alla ricerca su cause, prevenzione e terapia delle distrofie muscolari. Promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità nel contesto territoriale. Fornire assistenza a famiglie e istituzioni.

Dove rivolgersi

UILDM
SEDE DI PAVIA
Via Oberdan 19, Pavia
Tel/Fax: 0382/538572

SEDE DI VIGEVANO
Via Madonna Sette Dolori 22/B, Vigevano c/o Disco My Friend
Tel: 320/9620265

Mail: info@uildmpavia.it
Web: www.uildmpavia.it



U.N.M.S. UNIONE MUTILATI PER SERVIZIO

Che cos'è

È un Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale, che tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato, degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Attività

Rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati per servizio e delle loro famiglie. Tutela e assiste in materia di collocamento al lavoro obbligatorio. Fornisce consulenza medico-legale nelle pratiche di pensione ed indennizzo. Promuove riabilitazione, recupero ed integrazione degli invalidi per assicurare la loro autonomia.

Dove rivolgersi

UMS – SEZIONE DI PAVIA
Via Robecchi Bricchetti 56/A
Tel: 0382/423072
Mail: pavia@ums.it
Web: www.ums.it



UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

Che cos'è

L'U.I.C.I. è una associazione di promozione sociale onlus, che ha come scopo l'integrazione dei minorati della vista nella società. È anche sede provinciale di I.Ri.Fo.R Istituto per la Ricerca Formazione e Riabilitazione dei non vedenti e ipovedenti.

Attività

Per il raggiungimento dei fini statutari ha istituito i seguenti servizi:

- Centro Nazionale Libro Parlato: servizio di registrazione testi su richiesta e distribuzione opere registrate su CD.
- Centro Regionale Tiflotecnico: distribuzione di sussidi di tipo ludico, didattico speciale e tradizionale.
- Servizio di Patronato e CAF: pensioni, assegni di invalidità, reversibilità, assegno sociale, domanda di invalidità e collocamento mirato.

UICI collabora attivamente con il Centro di Neuroftalmologia dell'età evolutiva dell'Istituto Mondino di Pavia, con il Centro di Riabilitazione visiva per gli ipovedenti Salvatore Maugeri di Pavia, con il Centro Oculistico dell'Università degli Studi IRCCS San Matteo.

Dove rivolgersi

UICI

SEZIONE DI PAVIA

Viale Campari 62/C

Tel. 0382-530102 Fax 0382-530811

Mail: uicpavia@uiciechi.it

Web: www.uicpavia.it

Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

SEDE DI VIGEVANO

Strada San Marco 26

Tel: 335/5632131 su appuntamento



VOLONTARIATO 45

Che cos'è

Associazione di volontariato che assicura assistenza ai degenti presso l'Ospedale Civile di Vigevano.

Attività

Assistenza degenti in Ospedale, in sostituzione dei familiari. Sostegno psicologico anziani in Casa di Riposo. Attività di animazione ludica presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Vigevano.

Dove rivolgersi

VOLONTARIATO 45

Via della Costa 2, Vigevano (indirizzo postale Via Cesarea 10)

Tel: 0381/311234

Mail: gianninamolgora@alice.it



**C.P.S.
CENTRO PSICOSOCIALE**

Che cos'è

È un centro di salute mentale, sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale del territorio. È un servizio destinato a portatori di disagio psichico, che richiedano un intervento di aiuto. Il C.P.S. è il fulcro dell'assistenza psichiatrica sul territorio.

Attività

Le attività sono: accoglienza del paziente richiedente, analisi della domanda e attività diagnostica, definizione e attuazione dei programmi terapeutici individuali (P.T.I.) e soci-oriabilitativi personalizzati, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete ed eventualmente anche residenziali (presso C.R.A. Centro Residenziale Alta Assistenza, nello stesso edificio). L'accesso può essere diretto o su invio del medico di medicina generale, attraverso contatto diretto o telefonico. Il C.P.S. può prendere in carico anche le urgenze.

Dove rivolgersi

Via Beatrice D'Este, 13 Vigevano

Tel. 0381-333777

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 20.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.00

Web: www.ospedali.pavia.it

**C.R.A.
CENTRO RIABILITATIVO ALTA ASSISTENZA**

Che cos'è

E' una struttura sanitaria residenziale che eroga progetti terapeutico-riabilitativi residenziali a pazienti psichiatrici adulti. È riservato a pazienti in cura presso il C.P.S. Che necessitano di interventi ad alta intensità riabilitativa, della durata massima di 18 mesi oppure ove si renda necessario un tempo di riabilitazione della crisi.

Attività

Sono previste attività di riabilitazione psicoterapeutica e psichiatrica e momenti di socializzazione, colloqui con i familiari.

Dove rivolgersi

Via Beatrice D'Este 13/E Vigevano

Tel. 0381-333740

Orari: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 16.00

Web: www.ospedali.pavia.it

N.P.I.A.
**UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA**

Che cos'è

Si occupa di problematiche neuropsichiche in soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni. Collabora con le scuole di ogni ordine e grado per l'inserimento scolastico del minore disabile.

Attività

Eroga interventi a carattere diagnostico, terapeutico, riabilitativo e di supporto psicologico alle famiglie. Elabora progetti individualizzati per l'utilizzo di protesi e ausili utili all'autonomia personale. Collabora con i reparti dell'Ospedale Civile di Vigevano per consulenze ai soggetti ricoverati.

Si occupa della diagnosi e della cura di disturbi del comportamento e della relazione, della comunicazione e del linguaggio, delle patologie neuromotorie, dei disturbi e dei ritardi funzionali.

Dove rivolgersi

N.P.I.A. DI VIGEVANO

C.so Milano 19 c/o Ospedale Civile

Tel. 0381-333669

Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00; venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00.

Web: www.ospedali.pavia.it

**STRUTTURA COMPLESSA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
I.R.C.C.S. MONDINO DI PAVIA**

Che cos'è

Si tratta della Struttura Complessa dell'Istituto Mondino di Pavia, che offre ricoveri di tipo ordinario e day-hospital per le patologie del bambino e dell'adolescente.

Attività

Diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, epilessia, cefalee, disturbi psichici e dell'alimentazione, attraverso un approccio integrato multidisciplinare.

All'interno del centro è presente anche il Centro di Neuro-oftalmologia dell'Età evolutiva che prende in carico pazienti con deficit visivo di origine centrale, oltre che diagnosi e presa in carico di pazienti con malattie rare che comportano deficit visivo.

Dove rivolgersi

S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

I.R.C.C.S. MONDINO DI PAVIA

Via Mondino 2 (ex via Ferrata)

Tel: 0382/3801

Mail: info@mondino.it

Web: www.mondino.it

SPAZIO FRAGILITA' - UFFICIO DISABILI ASL PAVIA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA – SISTEMA DI WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA

Che cos'è

È un ufficio che si rivolge al singolo soggetto fragile e alle famiglie, fornendo informazioni, consulenza, supporto e orientamento. I destinatari possono essere tutte le persone che versano in situazione di fragilità: disabili fisici e psichici e loro famiglie, adulti in difficoltà, anziani.

Attività

Il servizio orienta alla rete dei servizi territoriali, agli Enti pubblici e privati e al Terzo Settore. Dà informazioni sulla legislazione regionale e nazionale in materia di disabilità, diritti e accesso alle prestazioni. Fornisce informazioni sulla protezione giuridica e l'Amministrazione di Sostegno, oltre che sul sostegno scolastico e i percorsi di accertamento.

Dove rivolgersi

SPAZIO FRAGILITA'

Viale Indipendenza 3, Pavia c/o ASL

Tel: 0382/431212 oppure 0382/431992

Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Web: www.asl.pavia.it

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
AMBITO TERRITORIALE XIX - PAVIA**

Che cos'è

L'Ufficio Integrazione Disabili si occupa di tutti i passaggi necessari per favorire l'integrazione dell'alunno e dello studente con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale.

Attività

Si occupa del coordinamento degli insegnanti di sostegno e degli alunni con svantaggio scolastico e del loro inserimento nella Scuola Superiore, attraverso i vari servizi attivati presso l'Ufficio Scolastico di Pavia: GLH (Gruppo di Lavoro operativo sull'Handicap), GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l'Integrazione scolastica), coordinamento dei CTI (Centri Territoriali per l'Inclusione) e dei CTS (Centri Territoriali di Supporto – sussidi informatici).

Si occupa anche degli alunni con DSA cioè Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Dove rivolgersi

Via Taramelli 2, Pavia

Tel: 0381/513411

Mail: sostegno@paviascuola.it

Web: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia www.paviascuola.it

**C.T.I. (EX CTRH)
CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE – VIGEVANO E LOMELLINA
RONCALLI CASTOLDI**

Che cos'è

Svolge, all'interno della scuola, un ruolo territoriale di informazione, consulenza e formazione dei docenti sulle tematiche della disabilità. Attraverso sportelli specifici, eroga informazione e orientamento sui percorsi di inclusione degli alunni e studenti con disabilità e con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), oltre che ai docenti, alle famiglie e al personale non docente.

Attività

Consulenza a insegnanti e famiglie, formazione docenti e personale non docente sulle tematiche dell'inclusione scolastica delle persone disabili. Attività di rete con Enti e Istituzioni pubblici e privati sui temi dell'inclusione sociale e salvaguardia dei diritti di alunni e studenti con disabilità e delle loro famiglie. Consultazione e/o prestito di testi.

Dove rivolgersi

C.T.I. CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE (EX CTRH)

ISTITUTO RONCALLI CASTOLDI

Via Matteotti 18, Vigevano

Tel: 0381/83391 oppure 0381/84138

Mail: pvis002001@istruzione.it

Web: www.ctrh-vigevano.it

PROVINCIA DI PAVIA

Che cos'è

La Provincia di Pavia si occupa del trasporto degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori del territorio in accordo con i Comuni di residenza. Si occupa inoltre delle persone con disabilità sensoriali con interventi di sostegno finalizzati all'integrazione scolastica. Fa parte del GLIP Gruppo Interistituzionale per l'Integrazione Scolastica del MIUR ufficio XIX di Pavia ed è firmataria degli accordi di programma. Fornisce anche uno specifico servizio di consulenza tiflogica per studenti con disabilità visiva e dà sostegno economico agli studenti con disabilità uditiva. È impegnata anche sul versante dell'accessibilità fisica degli edifici scolastici di sua competenza nel territorio provinciale.

Attività

Trasporto e assistenza studenti disabili; servizio di supporto disabili sensoriali; integrazione scolastica di studenti non vedenti e ipovedenti; formazione e aggiornamento per personale socio-sanitario.

Dove rivolgersi

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Politiche Sociali, Solidarietà
Piazza Italia 5, Pavia
Tel: 0382/597858 oppure 0382/597814
Si riceve per appuntamento.
Web: www.provincia.pv.it

DOSSO VERDE CENTRO DI RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRICA E PSICOTERAPIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

Che cos'è

L'istituto Dosso Verde contempla:

- unità operativa di ricovero ordinario specialistico
- unità operativa di riabilitazione specialistico in day-hospital
- riabilitazione in regime diurno continuo.

I servizi sono rivolti a soggetti tra i 3 e 18 anni di età.

Presso il Centro Dosso Verde è attiva una sezione di scuola primaria per minori affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo e disturbo della sfera emozionale e della condotta.

Attività

Il centro svolge attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e con Regione Lombardia. Al suo interno è attiva anche una sezione di scuola primaria statale per alunni fragili.

Dove rivolgersi

DOSSO VERDE
Via Fasolo 1, Pavia
Tel: 0382/466939 oppure 0382/466047
Mail: infopv@dossoverde.it
Web: www.dossoverde.it www.pavia3.it/scuole/dosso.html

APPENDICE 1

La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Preambolo

Gli Stati Parte di questa Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,

(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione, la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,

(g) Enfatizzando l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

(k) Consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m) Riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

(p) Consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione,

(q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate,

(r) Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

- (s) Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (t) Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) Tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
- (v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) Comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,
- (x) Convinti che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
- (y) Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.
2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- “Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione;
- “Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;
- “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
- “Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
- “Progettazione universale” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
- “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;
- (b) La non-discriminazione;
- (c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
- (d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) La parità di opportunità;
- (f) L'accessibilità;
- (g) La parità tra uomini e donne;
- (h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;

(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;

(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Eguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7

Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà

fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:

(a) Sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi;

(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;

(b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;

(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;

(g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;

(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto

internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12

Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

3. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.

2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione

dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all'età.

5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;

(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:

(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;

(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;

(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono;

(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all'istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:

(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;

(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non

udenti;

(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell'eguaglianza con gli altri.

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;

(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26

Adattamento e riabilitazione

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;

(b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l'adattamento e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

- (c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
- (d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
- (e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
- (f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;
- (g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
- (i) Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
- (j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
- (k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:

- (a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;
- (b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
- (c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;
- (d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;
- (e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- (a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro :
 - (i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - (ii) Protegendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati;
 - (iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.
- (b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:
 - (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - (ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

- (a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
- (b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
- (c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:
 - (a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
 - (b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
 - (c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
 - (d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
 - (e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:
 - (a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;
 - (b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:
 - (a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;
 - (b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;
 - (c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
 - (d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d'ora in poi chiamato "il Comitato"), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui "quorum" è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possieda le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi

successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all'occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

La relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.

(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l'applicazione della presente Convenzione.

2. Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43

Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie. Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d'integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

Articolo 44

Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per "Organizzazione regionale d'integrazione" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà tenuta in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Articolo 46

Riserve

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottmetterlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e' sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.
2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l'hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
- (c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o e' in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
- (d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti

ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;

(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando

(f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.

Articolo 3

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionevoli domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6

1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare l'informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l'informazione in questione.

2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.

4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d'integrazione della Convenzione nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. "Organizzazione regionale d'integrazione" designa un'organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l'ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti a "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall'Organizzazione

regionale d'integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, in questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Riguardo all'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d'integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l'accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Testo in vigore dal: 15-3-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Capo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi

Art. 3

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque. 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a)

promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità'. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 2009

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1279): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Sacconi) il 16 dicembre 2008. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 16 dicembre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 22 dicembre 2008 e 14 gennaio 2009. Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 2009 (atto n. 1279-A) relatore sen. Compagna. Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 e approvato il 28 gennaio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2121): Assegnato alla III (Affari esteri) e XII (Affari sociali) commissioni riunite in sede referente il 29 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, XI e Questioni regionali. Esaminato dalla III e XII commissioni il 5, 10, 17 e 18 febbraio 2009. Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 e approvato, il 24 febbraio 2009

PROMEMORIA per le FAMIGLIE
(a cura del GLIP – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIX - Pavia)
iter e tempi dell'integrazione scolastica

Le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità possono esercitare il diritto all'istruzione e all'educazione dei propri figli **segnalando alla scuola** che li accoglierà i problemi e le difficoltà dell'alunno o dello studente affinché questa si possa attrezzare nell'ottica di una positiva integrazione. Qui di seguito viene specificato l'iter da seguire e i tempi con i quali muoversi per favorirne al meglio l'organizzazione.

1. Inquadramento diagnostico

I genitori degli alunni (o chi ne esercita la potestà parentale) devono come prima cosa acquisire una **documentazione clinica** che ne inquadri le problematiche sanitarie.

In particolare:

> **certificazione** che riporta:

- **la diagnosi clinica** classificata secondo l'ICD 10 multiassiale o in subordine secondo l'ICD 9 CM;
- l'indicazione se si tratta di **patologia stabilizzata o progressiva**.

> **Relazione clinica funzionale sintetica**, che evidenzia:

- lo **stato di gravità** della disabilità;
- il **quadro funzionale sintetico** del bambino con indicazione dei test utilizzati (eventualmente allegando copia dei test stessi) e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree: cognitiva-neuropsicologica; sensoriale; motorio-prassica; affettivo-relazionale-comportamentale; comunicativa-linguistica; delle autonomie personali-sociali.

Entrambi i documenti devono essere redatti da un **medico di Struttura pubblica o di Ente privato accreditato, specialista** nella branca di pertinenza della patologia rilevata.

In caso di patologia psichica la relazione clinica funzionale può essere redatta dallo psicologo di strutture pubbliche per l'infanzia e l'adolescenza.

Nella provincia di Pavia la **STRUTTURA PUBBLICA** è rappresentata dalla:

NPIA (*Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*)

(a **Pavia** in Corso Garibaldi, 69, tel. 0382.431808; a **Voghera** in viale Repubblica, 88, tel. 0383.695412; a **Vigevano** in corso Milano 19, tel. 0381.333669).

Nella provincia di Pavia, gli **ENTI ACCREDITATI** sono i seguenti:

- . IRCCS "Casimiro Mondino", Via Mondino, 2, Pavia (tel. 0382- 3801),
- . Istituto "Dosso Verde", Via Fasolo, 1, Pavia (tel 0382-466939),
- . Istituto "Don Gnocchi - Santa Maria alle Fonti", Via Mangiagalli, 52, Salice Terme (tel. 0383 945611).

N.B.: Nella provincia di Pavia viene suggerito ai genitori di non chiedere separatamente i due documenti qui descritti, ma di richiedere **subito la Diagnosi clinico-funzionale** (vedi punto .3.), che contiene tutti gli aspetti diagnostici, clinici e funzionali sopra richiesti e parallelamente individua anche i supporti umani e materiali necessari ad assicurare l'integrazione scolastica.

Tempistica: si consiglia ai genitori di rivolgersi in tempi utili alla struttura pubblica o all'ente privato accreditato allo scopo di ottenere l'inquadramento diagnostico per consegnare la domanda di accertamento nei termini richiesti (vd .2.).

.2. Accertamento di alunno in situazione di disabilità

Successivamente la famiglia (o chi ne esercita la potestà parentale) dovrà rivolgere domanda **alla commissione ASL** per ottenere il **Verbale di Accertamento di alunno in situazione di disabilità**, ai fini del riconoscimento dei diritti relativi all'ambito dell'integrazione scolastica (sulla base dell'art. 35 della L.n° 289/2002 e del regolamento applicativo, di cui al DPCM n°185/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°115 del 19.5.2006).

La domanda, da rivolgere all'ASL di residenza, deve essere presentata direttamente dalla famiglia dell'alunno su un modello apposito che può essere trovato:

- presso la segreteria delle scuole
- sportello disabilità dell'ASL PV

Ad essa va allegata la documentazione medica descritta al punto **.1.**, cioè:

- > **Diagnosi Clinico-Funzionale**, con l'indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva
- > **Relazione clinica funzionale sintetica**, che evidenzia limiti e potenzialità nelle varie aree.

Potrà essere allegata ogni eventuale altra documentazione medica ritenuta utile.

Nel territorio dell'Asl di Pavia è possibile non presentare i due distinti documenti qui sopra nominati, bensì la **Diagnosi clinica-funzionale** di cui al successivo punto **.3.**

La domanda, da rivolgere all'ASL, una volta compilata, può essere presentata con gli allegati dovuti:

- a **Pavia** recapitandola alla sede Asl di v.le Indipendenza 3 – 27100 Pavia;
oppure consegnandola a mano al lunedì, mercoledì (ore 9-12), giovedì (ore 14-16) o presso l'Ufficio fragilità a piano terra, oppure presso l'uff. del dott. Bernardini al 4° piano;
oppure inviandola con fax al n° 0382 431525
-

L'accertamento viene effettuato dall'Asl tramite un **unico Collegio di Accertamento** composto da neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, presso la propria sede di Pavia in via Indipendenza 3 (al mercoledì mattina).

Tale Commissione **convoca** l'alunno con i genitori e produce un **verbale di Accertamento**, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio, che verrà consegnato alla famiglia subito, al termine dell'accertamento. La famiglia dovrà a sua volta consegnarlo tempestivamente all'Istituzione scolastica presso la quale lo studente è iscritto.

Si consiglia ai genitori di tenerne una copia.

Il **verbale di Accertamento** ratifica l'assenza o la presenza di handicap (art.3, c.1 L.104/92) o di handicap grave (art.3, c.3 L.104/92) e definisce il tipo di patologia, con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD-10 e ICD9-CM).

Il verbale ha validità dalla data di accertamento fino al termine indicato in esso.

Qualora l'esito della valutazione del Collegio di Accertamento non sia condiviso dal genitore/tutore, può essere presentato **ricorso al Collegio del Riesame** inoltrando fin da subito la domanda, su apposito modulo, completa dei documenti richiesti.

Tempistica per le domande di Accertamento da parte delle famiglie:

Per bambini di prima iscrizione (al nido, alla scuola dell'infanzia o primaria, ecc.) e in genere per quelli già noti e in carico ai servizi specialistici: la domanda va presentata entro il **31 dicembre** dell'anno precedente all'inizio della scuola (ma è meglio attivarsi già verso settembre-ottobre).

Per bambini che stanno già frequentando la domanda va presentata entro **aprile-maggio**.

Tempistica per l'Accertamento da parte dell'Asl:

La seduta per l'accertamento va effettuata dall'Asl in tempo utile per la formazione delle classi e l'inizio dell'anno scolastico, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Per poter avere validità per l'anno scolastico successivo, il verbale di Accertamento deve essere stato redatto entro il 15 luglio.

Tempistica per il Riesame

La famiglia può presentare ricorso da subito dopo la visita di Accertamento, fino a 30 giorni dopo.

L'**Organismo di riesame** deve svolgere la visita di accertamento entro 60 giorni dalla domanda (completa della documentazione richiesta).

.3. Diagnosi clinico-funzionale

Nel territorio dell'Asl di Pavia è possibile presentare la **Diagnosi clinico-funzionale** come documento di inquadramento diagnostico al posto dei due distinti documenti di cui al punto .1.

I genitori degli alunni (o chi ne esercita la potestà parentale) devono rivolgersi ad un **medico di Struttura pubblica o di Ente privato accreditato**, per ottenere la **Diagnosi clinico-funzionale**

Nella provincia di Pavia la **STRUTTURA PUBBLICA** è rappresentata dalla:

NPIA (*Neuro-psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*), che opera all'interno dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

(a **Pavia** in Corso Garibaldi, 69, tel. 0382.431808; a **Voghera** in via Repubblica, 88, tel. 0383.695412; a **Vigevano** in corso Milano 19, tel. 0381.333669)

Nella provincia di Pavia, gli **ENTI ACCREDITATI** sono i seguenti:

- . IRCCS "Casimiro Mondino", Via Mondino, 2, Pavia (tel. 0382- 3801),
- . Istituto "Dosso Verde", Via Fasolo, 1, Pavia (tel 0382-466939),
- . Istituto "Don Gnocchi - Santa Maria alle Fonti", Via Mangiagalli, 52, Salice Terme (tel. 0383 945611).

Su richiesta dei genitori verrà stabilito un appuntamento con il Neuropsichiatra Infantile o il medico specialista, che procederà alla valutazione clinica del bambino, avvalendosi anche della documentazione medica già in possesso della famiglia.

La **Diagnosi Clinico-Funzionale**, per cui la Regione Lombardia ha predisposto uno specifico modello che le strutture pubbliche e private accreditate sono tenute ad adottare, riporta le osservazioni sulle funzioni riporta le osservazioni sulle funzioni dello studente nelle aree di maggiore difficoltà e potenzialità e individua i supporti umani e materiali necessari ad assicurare l'integrazione scolastica: insegnante di sostegno, assistenza specialistica educativa, assistenza di base, servizio di trasporto, ausili specifici per la scuola.

La **Diagnosi Funzionale deve essere aggiornata** al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale regionale. I genitori devono perciò occuparsi di prendere appuntamento per ottenere una **nuova Diagnosi Clinico-Funzionale** quando il figlio frequenta l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado. Inoltre è necessario aggiornare la Diagnosi Clinico-Funzionale anche qualora vi siano cambiamenti significativi del quadro clinico di base, tali da richiedere modifiche relative alle risorse da attivare.

.4. Iter organizzativo nella scuola

È facoltà e compito della famiglia provvedere a **consegnare tempestivamente al Dirigente della Scuola** il *Verbale di Accertamento di Alunno con disabilità* e la *Diagnosi funzionale* affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per un'efficace integrazione scolastica. I genitori che al momento dell'iscrizione a scuola non ne fossero ancora in possesso, devono segnalare di essere in attesa di convocazione alla visita.

Infatti, per l'assegnazione dei **docenti di sostegno**, le scuole statali devono trasmettere entro la fine di febbraio (specie per chi sta già frequentando) i documenti di cui sopra all'Ufficio Scolastico regionale della Provincia di Pavia, mentre le scuole paritarie e le private provvederanno esse stesse alla nomina. L'eventuale richiesta di **assistenza** viene invece trasmessa direttamente dalla Scuola agli Enti Locali di competenza, di norma entro il 31 maggio.

Se è la scuola stessa a rilevare difficoltà negli apprendimenti o nella socializzazione dell'alunno, deve informarne i genitori. In tal caso la famiglia, dopo un colloquio con gli Insegnanti ed il Dirigente Scolastico, se lo riterrà opportuno, potrà avviare tutto l'iter per l'accertamento: diagnosi clinico-funzionale, visita di Accertamento, ecc.

La scuola, per evidenziare quali sono le aree in cui ha rilevato che il bambino presenta le maggiori difficoltà,

può consegnare ai genitori il **Modello R** compilato.

.5. Iter programmatico nella scuola

È cura del Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO) composto dai docenti, curricolari e di sostegno, insieme agli operatori sanitari e sociali dei servizi territoriali e/o specialistici competenti sul caso, nonché con la collaborazione dei genitori dell'alunno, redigere prima il **Profilo Dinamico Funzionale** e poi il **Piano Educativo Individualizzato**. Essi vanno redatti (DPCM 185/2006 art.3, c.1) entro il 30 luglio dell'anno precedente la frequenza e perfezionati con un'efficace attività programmatica collegiale (Nota ministeriale 4798/05) all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre i primi due mesi di scuola.

Il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** accompagna il bambino nel suo percorso scolastico; in esso ogni anno vengono inserite una descrizione funzionale dell'alunno e l'analisi del suo sviluppo effettuale e potenziale, a breve e medio termine, prefigurando obiettivi e strategie di intervento.

Il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** è invece il documento nel quale è descritto il progetto globale di intervento per l'alunno nell'arco di ogni anno scolastico. Rappresenta un vero e proprio protocollo operativo che, a partire dai dati riportati nel PDF, individua e descrive tutti gli interventi da predisporre a favore del soggetto: educativi e didattici, riabilitativi e di socializzazione, coordinandoli e integrandoli anche con attività extrascolastiche, in vista di obiettivi prioritari comuni e condivisi.

Il PEI viene elaborato dopo un primo periodo di attenta osservazione delle competenze possedute dallo studente e individua le risorse necessarie per la sua integrazione e "l'indicazione del numero di ore di sostegno" (L.122/2010, art. 10, c.5). Si raccorda al piano di lavoro della classe, ma è relativo alle caratteristiche e ai bisogni educativi del bambino e rappresenta lo strumento per l'attuazione coordinata dei progetti educativo-didattico, riabilitativo e sociale.

Nella elaborazione di questi due strumenti, PEI e PDF, è essenziale il coinvolgimento dei genitori: oltre che essere prevista dalla Legge (art. 4-5 del DPR 24/2/1994), la **condivisione attiva del processo educativo con la famiglia** è fondamentale per un suo buon esito.

SCHEDA SEGNALAZIONE E SUGGERIMENTI

Una guida ai servizi è, necessariamente, soggetta ad una fisiologica evoluzione di dati e riferimenti. Le informazioni riportate si riferiscono al periodo in cui sono stati raccolti i dati (2013/2014). Perché una guida sia realmente utile è necessario quindi che venga continuamente aggiornata rispetto alle possibili variazioni dell'offerta del territorio. È inoltre possibile ritrovare nella guida che vi presentiamo imprecisioni o errori che non dipendono dalla nostra volontà e che sono stati raccolti attraverso varie forme informative, cartacee e informatiche.

La guida cartacea è stata stampata in numero limitato di copie per dare la possibilità, nel tempo, di produrne edizioni aggiornate.

Il formato e-book, invece, che sarà disponibile gratuitamente nei principali store, sarà aggiornato più frequentemente, data la possibilità di rapide modifiche.

Di seguito, è possibile segnalare attraverso il form eventuali imprecisioni, variazioni o suggerimenti, anche in forma anonima e inviarlo ai contatti, che trovate nella guida, di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pavia o CTI di Vigevano e Lomellina.

FORM SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

IMPRECISIONI

Vi segnalo le seguenti imprecisioni:

VARIAZIONI

Vi segnalo che i seguenti servizi sono variati e/o cessati e i nuovi riferimenti sono:

SUGGERIMENTI

Per migliorare la guida vi suggerisco di:

Facoltativo

NOME:

COGNOME:

ENTE DI APPARTENENZA:

CONTATTI:

Da restituire a:

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI – SEZ. DI PAVIA

Viale Campari 42 – 27100 Pavia (PV)

tel: 0382 530102 mail: uicpv@uiciechi.it

C.T.I. CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE (EX CTRH)

ISTITUTO RONCALLI CASTOLDI

Via Matteotti 18, Vigevano

Tel: 0381/83391 oppure 0381/84138

Mail: pvis002001@istruzione.it

Web: www.ctrh-vigevano.it